

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Andata nulla la prima convocazione, si è riunita in seconda convocazione, in data 18/06/2019, alle ore 16,00, presso la sede in Asti, Via Giobert n.56, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione CENTRO DI AIUTO ALLA VITA GIGLIOLA GAMBA di Asti ODV, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- a) Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente Oreglia Maria Pia dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Mansone Giordana che accetta.

Il Presidente constata che sono presenti n.26 soci, di seguito elencati, di cui n.23 in proprio e n.3 per delega:

- Ambrogio Giuseppina *Ambrogio giuseppina*
- Bongiovanni Nino *Bongianni Nino*
- Bonino Fiorenza *Fiorenza Bonino*
- Caldi Angela per delega a Spiotta Carla
- Capobianco Maria *Capobianco Maria*
- Donadonibus Gianni *Donadonibus Gianni*
- Fea Maria *Maria Fea*
- Fornaca Roberta *Roberta Fornaca*
- Giacosa Silvana per delega a Spiotta Carla
- Ginella Elsa *Elsa Ginella*
- Icardi Angela *Angela Icardi*
- Lorusso Maria per delega a Oreglia Maria Pia
- Macagno Elia *Elia Macagno*
- Maccanti Albertina *Maccanti Albertina*
- Mansone Giordana *Mansone Giordana*
- Manzo Giuseppe *Manzo Giuseppe*
- Muselli Rita *Rita Muselli*
- Oreglia Maria Pia *Maria Pia Oreglia*
- Paneati Atonio *Atonio Paneati*
- Richetta Daniela *Daniela Richetta*
- Sartori Augusta *Augusta Sartori*
- Silvio Daniela *Silvio Daniela*

- Spiotta Carla
- Vada Rosella
- Vergano Clara
- Zanetti Loredana

Spiotta Carla
Rosella Vada

Clara Vergano

Loredana Zanetti

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale ODV.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che il nuovo Statuto è approvato all'unanimità con voto favorevole di tutti i soci presenti di persona e per delega.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate,

chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

[Signature]

il Presidente

[Signature]

21 GIU. 2019

Reg.to in Asti II
N° 1596 Serie 3
ESATTI C
(Euro Esente)

IL DIRETTORE



STATUTO ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

'CENTRO DI AIUTO ALLA VITA Gigliola Gamba di Asti ODV'

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento - Sede – Durata – Ambito territoriale

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata: "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA Gigliola Gamba di Asti OdV" siglabile 'CAV Asti OdV' da qui in avanti nominata "Associazione", che aderisce con vincolo federativo al "Movimento per la Vita Italiano – Federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla vita d'Italia" (MpVI) e alla sua articolazione regionale.

La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Asti, Via Giobert n.56 e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale.

Qualsiasi variazione di indirizzo dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 15.

ARTICOLO 2

Divieto di scopo di lucro – Risorse

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, ed eventualmente ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari per assicurare il suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dall'eventuale diretto beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del DPR 28/12/2000 n.445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.). Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali:

quote associative e contributi degli aderenti, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.) nonché proventi ed ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. , attività 'diverse' di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. , secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale (purché lo statuto lo consenta).

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, e può essere costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione è obbligatoriamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3

Scopo – Finalità – Attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di operare per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la

dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare per la conoscenza ed il rispetto dei diritti dell'uomo fin dal concepimento;

lettera g) formazione universitaria e post-universitaria.

lettera l) formazione extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione, alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

lettera r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli.

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata in quanto valori fondati sul rispetto dell'uguale dignità di ogni persona;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché



dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata a favore delle attività specifiche dell'associazione.

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere:

- attività ed interventi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, particolarmente nei casi di maternità difficili; ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; aiuto domestico nei casi di necessità; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post- natale; azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo.
- Attività di iniziative di carattere culturale ed editoriale volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative di educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento e quant'altro possa servire allo scopo;
- Progetti ed iniziative di accoglienza, strutture, ed integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza, madri sole o con bambini;
- Attività volte a promuovere la cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana
- Progetti ed iniziative di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Associazione
- Promozione volte all' istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri;
- Iniziative di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
- Diffusione e promozione della conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante;
- Sostegno psicologico e morale donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto;

- Attività per contrastare, con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale.

L'Associazione potrà anche collaborare e avvalersi:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano - MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di Aiuto alla Vita", "Servizio di Aiuto alla Vita", "Movimento per la Vita", "Movit", o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini indicati nell'art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con loro nella Federazione regionale.

L'Associazione si impegna a promuovere la sottoscrizione di un numero di abbonamenti al periodico del Movimento per la Vita Italiano – MpVI in rapporto alla disponibilità dei propri associati.

L'Associazione:

- regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio democratico;
- risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte;
- tiene regolarmente aggiornato il libro degli associati e ne trasmette annualmente copia al Movimento per la Vita Italiano - MpVI, unitamente al bilancio di esercizio o al rendiconto per cassa e all'eventuale bilancio sociale;
- versa al Movimento per la Vita Italiano - MpVI un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale;
- aderisce alla Federazione regionale competente per territorio;
- fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella Regionale i dati sulle attività compiute;
- per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l'intervento del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l'intervento del Presidente nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all'Associazione locale o verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio nazionale dei probiviri.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati illimitato non inferiore al minimo stabilito dalla Legge pari a sette persone fisiche. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recessione di cui all'articolo 7

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle



domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea; La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, e, previa presentazione di richiesta scritta al Consiglio Direttivo, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- morte o in caso di estinzione di ente;
- recesso,
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa;

- esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione.
- Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito scritto a sanare la morosità.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di 20 giorni ricorrere all'Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella prima seduta ordinaria utile.

Ciascun associato potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotazione nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati e comporta la decadenza automatica di qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Organi associativi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 9

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica, ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) ovvero tramite avviso di convocazione affisso presso i locali della sede dell'Associazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.



Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica /telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare:

- determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate con le modalità prevista dall'art.2 del presente Statuto.
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto.
- elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero ;
- nomina tra i soci e revoca l'eventuale Organo di Controllo;
- approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale, con le specifiche forme previste dal Codice del Terzo Settore in rapporto ai relativi indici quantitativi (v. artt. 13-14 e 87 D.Lgs. n.117/2017);
- approva eventuali Regolamenti
- provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
- delibera sulla quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari .

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, anche per delega.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge. Si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati consecutivi. All'interno del Consiglio vengono eletti il Presidente, Vice

Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti, che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo, sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi.

Nel caso non si presentino nuove candidature per il Consiglio Direttivo nella sua totalità o parzialità, l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti, anche se sono già stati superati i tre mandati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

La convocazione del Consiglio Direttivo è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 gg di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

E' convocato dal Presidente almeno una volta all'anno o tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni è fatta verbalizzazione trascritta nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare:

- 
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - provvede agli adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ed, in particolare, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale - nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge - da presentare all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
 - delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l'attività associativa;
 - delibera l'ammissione degli associati, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle competenze dell'Assemblea;
 - organizza l'eventuale articolazione dell'attività associativa e vigila sul buon funzionamento e coordinamento della stessa.

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto.
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui sopra avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 11

Presidente – Vice Presidente - Segretario - Tesoriere

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per

delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti. La carica di Segretario e quella di Tesoriere potranno eventualmente essere affidate alla stessa persona.

ARTICOLO 12

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge o qualora ne ravvisi la necessità e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo svolge le funzioni ed esercita i poteri di cui agli artt. 30-31 del D. Lgs. n. 117/2017 anche in merito alla Revisione legale dei conti, ove obbligatoria, dovendo a tal fine almeno uno dei componenti possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

ARTICOLO 13

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 14

Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari assicurati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo e del soggetto incaricato della revisione legale laddove prevista o obbligatoria per legge.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 15

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del Terzo settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017).

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 16

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.



